

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare 4 20/11/2019

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: obblighi misuratori fiscali

Gentili clienti,

come già comunicato con la circolare n. 2 del 05/03/2019, del dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti che effettuano operazioni **di commercio al minuto e attività assimilate (anche artigiani)** di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972, per cui non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non su richiesta del cliente, devono effettuare **la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle entrate entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Le operazioni individuate dal citato articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 sono le seguenti:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972;
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

La memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è effettuata attraverso **registratori telematici** (RT) che memorizzano, sigillano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati fiscali.

Tale adempimento sostituisce l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi dell'ammontare delle operazioni effettuate giornalmente di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972.

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è effettuata entro il dodicesimo giorno successivo (salvo quanto detto sopra per il periodo transitorio) a quello di effettuazione dell'operazione attraverso dei registratori telematici (RT) che memorizzano, sigillano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati fiscali.

I registratori telematici (RT) rilasciano al cliente il così detto "documento commerciale" che è emesso attraverso il registratore telematico (RT) stesso. Il contenuto di tale documento è il seguente:

- Data e ora di emissione,
- Numero progressivo,
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente,
- Numero di partita Iva dell'emittente,
- Ubicazione dell'esercizio,
- Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi,
- Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Per quanto concerne l'efficacia del documento commerciale, esso è valido ai fini fiscali sia per la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi, sia per la deduzione e detrazione di eventuali oneri che risultano essere rilevanti ai fini Irpef.

Non solo. Il documento commerciale è utilizzabile sia per l'emissione della fattura differita, sia per l'emissione della fattura immediata che da luglio 2019 può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

I **forfettari**, esercenti attività al minuto e attività assimilate, dovranno con ogni probabilità dotarsi dello strumento per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tuttavia qualora essi intendano emettere in alternativa la fattura, tale documento può essere emesso in forma cartacea e non elettronica. Infatti è sempre vigente la regola stabilita dall'articolo 3 del Dpr 696/1996 secondo la quale il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l'operazione viene emessa la fattura.

Lo studio per i clienti forfettari suggerisce comunque di acquistare il misuratore fiscale perché con ogni probabilità verrà confermato l'obbligo anche per questi ultimi ed è comunque lo strumento più comodo.

L'obbligo è esteso anche ad esempio alle **palestre** per la vendita di gadget. In quel caso dovrebbe essere sostituito l'adempimento emettendo una fattura cartacea fino alla soglia dei 65.000 €. Al superamento della soglia, dovrà essere emessa fattura elettronica.

E' previsto un credito di imposta di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento dell'esistente.

Cordiali saluti